



[A tutte le aziende clienti]

OGGETTO: CONTRATTI DI APPALTO – Disciplina della responsabilità solidale.

1. Rapporti tra appaltatore e subappaltatore

Il D.L. 223/2006 (art.35 commi 28 e ss.) ha previsto la responsabilità dell'appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, per il versamento dei contributi previdenziali e per il versamento dei contributi assicurativi INAIL dei dipendenti del subappaltatore impegnati nell'appalto.

La responsabilità solidale viene meno solo se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore la documentazione comprovante che gli adempimenti di cui sopra – relativamente ai singoli dipendenti impiegati nel singolo lavoro oggetto di appalto – sono stati correttamente eseguiti.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. La responsabilità solidale non può eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

2. Rapporti tra committente e appaltatore

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e di quelli assistenziali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento appena descritte è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti relativi all'applicazione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e di quelli assistenziali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

3. Documentazione da esibire

Con particolare riferimento alla documentazione citata ai punti 1. e 2. il Decreto 25 febbraio 2008, non ancora pubblicato sulla G.U., dà attuazione alle norme sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

Il decreto prevede i seguenti adempimenti.

Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto: Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti. I medesimi dati devono essere comunicati dall'appaltatore al committente per ottenere il pagamento del corrispettivo.



Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali: il subappaltatore attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dai modelli F24 riferiti al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto, nonché delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito. Il rilascio di tale documentazione esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale indicata al precedente punto 1.

L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione appena indicata, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative indicate al precedente punto 2.

Modello F24 riferito al singolo subappalto: verrà emanato a breve un nuovo Modello F24 riferito al singolo subappalto che dovrà essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice che comprenderà anche il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determinerà l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi: l'impresa subappaltatrice dovrà attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data successiva all'ultimazione dei lavori allegando una dichiarazione in cui si attesti che i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai dipendenti impiegati nei lavori elencati nella *Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto*;
- prospetto analitico redatto in forma libera contenente: il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto; l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati.

4. Campo di applicazione e Decorrenza

Le disposizioni appena elencate ai punti che precedono si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni da prendere a riferimento sono quelle di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.